COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

 \mathbf{X} .

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	. 83
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti. (452).	83
Presidente	83 84
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 sulla revoca dei provvedimenti di epurazione. (462)	86 86 86
Proposta di legge dei deputati Lucifredi ed altri (Discussione e approvazione):	
Proroga del termine di validità dei bi- glietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento. (512)	87
PRESIDENTE	87 87 87 87 88
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	88

INDICE

La seduta comincia alle 9,50.

Sono presenti:

Amendola Giorgio, Angelini, Baldassari, Borsellino, Cavazzini, Cerabona, Cotani, Corbino, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Firrao, Franzo, Gennai Tonietti Erisia, Giannini Olga, Giulietti, Gorini, Imperiale, Latanza, Lombardi Riccardo, Maniera, Marotta, Mazza, Momoli, Monterisi, Monticelli, Moro Francesco, Orlando, Pertusio, Petrucci, Salvatore, Semeraro Santo, Spoleti, Tomba, Troisi, Veronesi.

Partecipa alla seduta il Ministro dei trasporti, Corbellini.

MONTICELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chieffi, Pera, Cara e Volgger.

Discussione del disegno di legge: Istituzione nei ruoli organici delle ferrovie dello stato della categoria degli interpreti (452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti.

Avverto che per la discussione di questo disegno di legge, la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanziaria.

ORLANDO, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame non ha bisogno di lunga illustrazione. È ovvia la necessità che, presso le principali stazioni, gli stranieri che vengono a visitare il nostro Paese trovino interpreti che possano fornire loro le necessarie informazioni, ed è altrettanto ovvio che questi interpreti siano sistemati nei ruoli delle ferrovie dello Stato e venga loro assicurata una carriera. A tutto ciò risponde il disegno di legge in esame, che prego la Commissione di voler approvare d'urgenza, così che le correnti turistiche straniere, che si preannunziano numerose particolarmente in vista dell'Anno Santo, trovino in perfetta efficienza questo importante servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato è istituita, ferma restando l'attuale consistenza numerica delle vigenti piante organiche, la categoria degli interpreti, destinati agli uffici informazioni delle stazioni per i viaggiatori.

(È approvato).

ART. 2.

La categoria di cui all'articolo precedente è inserita nei quadri di classificazione del personale di ruolo delle stazioni, allegato A, al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte, con le seguenti qualifiche:

Grado	90					Interprete	di	3^{a}	classe
"	8°					n))	2^{a}))
))	7°					. »))	1 a))
»	.60					n	pr	inc	ipale
$(\dot{E}$	app	70	vat	0).					

ART. 3.

Gli interpreti di terza classe potranno essere assunti nel personale in prova solamente in seguito a pubblico concorso per esami consistenti nell'accertamento della conoscenza completa, oltre che della lingua italiana, di tre lingue straniere, fra cui la francese e la inglese.

A tale concorso potranno essere ammessi gli aspiranti di entrambi i sessi che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 27 del citato Regolamento del personale.

(È approvato).

ART. 4.

Coi quadri allegati alla presente legge sono stabilite le aggiunte da apportare agli allegati A, C e G al Regolamento del personale suindicato.

(È approvato).

ART. 5.

Gli interpreti contrattisti, che saranno sistemati a ruolo in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, potranno ottenere, a richiesta, il cambio di qualifica e il corrispondente sviluppo di carriera previsto dalla presente legge per la categoria degli interpreti.

Gli interpreti che hanno partecipato ad uno dei concorsi banditi in base all'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e che già figurano compresi in una delle relative graduatorie di merito, ma che non hanno ancora ottenuto la sistemazione perché classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a disposizione, oppure coloro che si trovano in condizioni di partecipare ai concorsi successivi che dovranno essere indetti a norma del citato articolo 2, potranno chiedere di ottenere la sistemazione a ruolo in applicazione della presente legge.

Gli interpreti contrattisti di entrambi i sessi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, che presentino domanda per essere sistemati a ruolo in base alla presente legge, saranno nominati in pianta stabile con la qualifica di interprete di terza classe, se riconosciuti non demeritevoli, dalla data di approvazione della graduatoria che verrà compilata da apposita Commissione nominata dal Ministro per i trasporti e costituita da due funzionari dell'Amministrazione di grado non inferiore al terzo (gerarchia ferroviaria), di cui uno con le funzioni di presidente, e da un rappresentante del personale.

(È approvato).

ART. 6.

Agli interpreti contrattisti che saranno sistemati a ruolo in base all'articolo precedente si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

(È approvato).

Seguono le seguenti due tabelle aggiunte agli allegati A e G, che si intendono anche esse approvate, a seguito dell'approvazione dell'articolo 4:

AGGIUNTA ALL'ALLEGATO A (Personale delle stazioni).

Grado	OUALIFICA	ŞIPENDI		Classi di stipendio o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aument normali risultanti dalla differenza fra i numeri progressivi sottoindicat								
J	QUILLITICAL	Mini- Ma mo sin	1 0	1	2	3 4	5 6	5 7 8	9 10	11 12	13 14	15
60	6º Interprete principale . Come il capo stazione principale e capo gestione principale.											
70	Interprete di 1º classe	Come il gra	Come il capo stazione di 1º classe, capo gestione di 1º classe e capo tele- grafista di 1º classe.									
80	Interprete di 2ª classe	Come il gra	capo si fista di	azio 2ª (ne di Tasse.	2ª class	se, capo	gestione	di 2ª	classe e	capo	tele-
90	Interprete di 3º classe	164.000 185	.000 164.0	00 -	168.000	- 172.0	00 - 176	5.000	179.000 -	- 182.00	0	185.000

AGGIUNTA ALL'ALLEGATO C.

TABELLA DELLE QUALIFICHE DI PRIMA ASSUNZIONE PER IL PERSONALE IN PROVA

Stazioni.

Interprete di 3ª classe.

Aggiunta all'Allegato G (Personale delle stazioni).

Grado	OUALIFICA	Promozioni							
QUALIFICA		per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli						
7	Interprete di 1ª classe	Interprete principale (1) Segretario capo (1) (18) Applicato capo (1) (18)	Interprete principale (2) Segretario capo (2) (18) Applicato capo (2) (18)						
8	Interprete di 2ª classe	Interprete di 1ª classe (1) .	Interprete di 1º classe (2)						
9	Interprete di 3º classe		Interprete di 2ª classe (5)						

In ragione di due terzi dei posti disponibili.
 In ragione di un terzo dei posti disponibili.
 Dopo 5 anni di anzianità nel grado.
 A domanda dell'interessato e purché in possesso del titolo di studio richiesto.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948 n. 48 sulla revoca dei provvedimenti di epurazione. (462).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione.

Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

L'onorevole Firrao ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FIRRAO, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame sana una disparità che si era venuta a creare, ai fini della revoca dei provvedimenti di epurazione, fra il personale di ruolo del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il personale ausiliario e quello delle ricevitorie postali e telegrafiche. Si tratta di un provvedimento equo, assai atteso dagli interessati e che il Senato ha già approvato: lo raccomando pertanto alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.

(E approvato).

ART. 2.

È abrogato il n. 3 del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, già modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Contro la esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di Amministrazione, il quale esaminati i precedenti dei ricorrenti, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei beneficî stabiliti dal presente decreto ».

Le deliberazioni per l'esclusione dell'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.

(È approvato).

ART. 3.

Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica già dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio. Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca della dispensa è considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute. Ove il procedimento di epurazione venga estinto in virtù del precedente articolo 1, il periodo di sospensione cautelare è considerato utile a tutti gli effetti.

Nel caso che non sussistano le condizioni per l'inquadramento in ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 e successive modificazioni, i riammessi saranno mantenuti in servizio fino alla scadenza naturale del contratto; se questa è già sopravvenuta, il contratto si intenderà prorogato fino alla data dell'accertamento della mancanza delle condizioni di cui sopra.

Per gli ausiliari riassunti in servizio ai sensi della presente legge, il termine di cui all'uitimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi già dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio.

La riammissione del personale di cui al precedente comma e di quello per il quale è stata pronunciata l'estinzione del giudizio od il proscioglimento avverrà nello stesso posto da cui venne rimosso, ovvero, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in altro posto di pressoché uguale importanza.

(È approvato).

ART. 5.

Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di deca-

denza, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e l'Amministrazione è tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

(È approvato).

ART. 6.

Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro 10 giorni dalla data della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa è adottata con provvedimento ministeriale.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi, Pertusio e Ferrario: Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento. (512).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi, Pertusio e Ferrario: Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.

Mi sembra superfluo illustrare questa proposta di legge. Si tratta, in poche parole, di prorogare la validità dei biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Parlamento, che scade il 7 maggio prossimo, al 31 dicembre.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Procediamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il termine di validità dei biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Parlamento, di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, è prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.

In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere ». Comunico che su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, degli onorevoli Monterisi ed altri, è così formulato:

« I termini di validità dei biglietti gratuiti annualmente rilasciati per i familiari dei membri del Parlamento di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, sono prorogati rispettivamente fino al termine della corrispondente legislatura.

« In caso di scioglimento della Camera le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione della nuova Camera ».

L'altro emendamento, presentato dall'onorevole Petrucci, è così formulato:

« Sostituire al primo comma il seguente:

« La validità dei biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Parlamento, di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, è prorogata di un anno.

Debbo ricordare che è attualmente al Consiglio dei Ministri — e verrà presto alla Commissione — una nuova legge sulle concessioni ferroviarie, la quale modifica in molte parti la legge del 1941. In quella sede si esaminerà pertanto a fondo anche questa questione.

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Io potrei suggerire che si adotti la stessa norma che si applica per le concessioni di viaggio dei funzionari delle ferrovie: cioè, il biglietto vale per l'anno in cui è stato emesso e per l'anno successivo. In tal modo, ci si rimetterebbe ad una norma esistente senza dar luogo ad una norma nuova.

DE PALMA. Secondo me, la dizione più opportuna è quella usata dai proponenti del disegno di legge. Se approvassimo gli emendamenti proposti verremmo a creare nuove norme, le quali saranno oggetto di esame nella legge organica in elaborazione, cui ha fatto cenno l'onorevole Presidente.

Riesamineremo la questione e voteremo quando ci sarà sottoposta detta legge; per ora lasciamo la dizione che ci è stata presentata; cioè proroghiamo il termine fino alla fine di quest'anno.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, chiedo agli onorevoli presentatori dell'emendamento che propone di prorogare il termine alla fine della legislatura, se vi insistono.

MONTERISI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

PETRUCCI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge: Istituzione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti (452):

Presenti e votanti			. ;	32
Maggioranza .				17
Voti favorevoli			29	
Voti contrari			3	

(La Commissione approva).

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione (462):

Present	ti €	vota	nt	i			32
Maggio	ranz	za					17
\mathbf{Voti}	favo	revo	li			2	9
Voti	con	trari	ĺ			:	3

(La Commissione approva).

Proposta di legge Lucifredi ed altri: Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento (512):

Presenti e votanti			. 32
Maggioranza			. 17
Voti favorevoli			29
Voti contrari			3

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI